

Diritti dell'uomo: necessario il contraddittorio per l'ingresso delle sentenze di Strasburgo

Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 22 settembre-3 ottobre 2005 n. 35616
(Presidente Silvestri; Relatore Piraccini; Pm - conforme - Cedrangolo; Ricorrente Cat Berro)

LA MASSIMA

- **Giudicato penale - Sentenza di condanna all'esito di procedimento penale che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in violazione del principio del giusto processo - Esecuibilità della condanna - Annullamento con rinvio.** (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 5)

La tematica della incidenza delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo sul giudicato formatosi a seguito della sentenza emessa dal giudice nazionale nello stesso caso ha natura complessa e pertanto non può essere esaminata, sul ricorso dell'interessato, con procedura *de plano* ma deve essere decisa in contraddittorio. Nel giudizio di rinvio il giudice dovrà seguire i seguenti passaggi logico-giuridici: le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo devono essere applicate dal giudice italiano; si deve stabilire se l'esecuzione di una sentenza di condanna emessa all'esito di un processo giudicato «non equo» dalla Corte europea sia preclusa dal disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione (che ammette solo una detenzione legittima) oppure se debba prevalere il giudicato.

Fatto e diritto

La Corte d'assise d'appello di Milano, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 666, secondo comma, C.P.P. dichiarava inammissibile l'istanza avanzata dal condannato volta ad ottenere l'annullamento, o la revoca o la dichiarazione di ineseguibilità dell'ordine di esecuzione emesso dal P.G. in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni 24 di reclusione pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Milano in data 9/4/1984. Il giudizio, conseguente a rinvio della Corte di Cassazione si era svolto in contumacia dell'imputato in quanto si era ritenuto non provato il legittimo impedimento addotto e costituito dallo stato di detenzione all'estero, mentre la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani della madre. La sentenza era stata poi impugnata anche sotto questo profilo di vizio procedurale e il giudice di legittimità aveva ritenuto non provato l'impedimento e soprattutto dovuto a negligenza dell'imputato l'omessa prova. Divenuta definitiva la sentenza di condanna, il condannato, senza esperire alcuno dei mezzi previsti dall'ordinamento quali la revisione, si era rivolto alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) denunciando la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea e la Commissione, ritenuta fondata la doglianza, aveva rimesso le parti davanti alla Corte Europea di Strasburgo che con decisione del 28/8/91 aveva riconosciuto la violazione dell'art. 6

sopra citato in quanto nel giudizio d'appello non era stato riconosciuto all'accusato il diritto di difendersi personalmente.

Tanto premesso, la Corte territoriale, investita di incidente di esecuzione, rilevava che tale decisione non poteva in alcun modo determinare l'ineseguibilità della condanna in quanto si era già formato il giudicato con la decisione della Cassazione e non era possibile eliminare gli effetti di una decisione contraria agli obblighi sanciti dal trattato, con l'unica conseguenza che il condannato aveva diritto ad un equo indennizzo.

Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo:

– illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza della Corte di Strasburgo gli avesse riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo, mentre questo era stato negato perché nel caso concreto veniva ritenuta equa riparazione già il riconoscimento della violazione dell'art. 6 della Convenzione;

– violazione dell'art. 666 comma 2 C.P.P. perché la dichiarazione di inammissibilità *de plano* non poteva consentire un esame anche del merito della norma contenuta nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo;

– violazione dell'art. 696 C.P.P. in quanto lo Stato Italiano ha l'obbligo di eseguire le sentenze;

– dell'organismo europeo e quindi è obbligato a revocare l'ordine di esecuzione della sentenza.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

GIUDICATO PENALE

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in relazione al secondo dei motivi presentati, allo stato assorbente su tutti gli altri, in quanto la dichiarazione di inammissibilità *de plano* è stata pronunciata fuori dai casi consentiti non trattandosi di un'ipotesi di infondatezza della pretesa evidenziata *ictu oculi*, coinvolgendo la questione sottoposta all'esame il problema di diritto della immediata eseguibilità delle sentenze della Corte di Strasburgo che contengano una condanna ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della sua incidenza su un giudicato. In particolare, il caso in questione coinvolge una tematica molto dibattuta nella giurisprudenza comunitaria che si è pronunciata su casi analoghi. La sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei diritti umani in data 3 marzo 2005 nel procedimento contro la Repubblica Bulgara, instaurato da Emil Georgiev Stoichkov, ha affrontato il problema se una volta riconosciuto che il procedimento penale si era svolto in violazione dei principi contenuti nell'art. 6 della Convenzione, la privazione della libertà conseguente doveva considerarsi o meno giustificata ai sensi dell'art. 5 della stessa convenzione. La conclusione a cui è giunta la Corte in quella sede (paragrafi da 51 a 57) è stata di ritenere giustificata ai sensi dell'art. 5 della convenzione la detenzione in conseguenza del giudicato, ma ingiustificata la stessa detenzione dal momento in cui, dopo aver ottenuto una condanna dello Stato ai sensi dell'art. 6 e dopo aver attivato una procedura di riapertura del processo secondo una norma introdotta *ad hoc* nel codice bulgaro, questa gli era stata negata.

La complessità della tematica affrontata richiede certamente che venga trattata garantendo al condannato la possibilità di interloquire e quindi con la procedura in camera di consiglio.

Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordi-

nanza impugnata con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Milano, che, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, dovrà nuovamente pronunciare sulla richiesta del Cat Berro, seguendo i seguenti necessari passaggi logico-giuridici:

— le norme della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con L. 4/8/1955, n. 848, sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, sono, dunque, vigenti nell'ordinamento italiano e, in quanto derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica, sono, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10): le disposizioni della Convenzione, devono essere, pertanto, applicate dal giudice italiano (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1988, Polo, rv, 181288; Sez. I, 12 maggio 1993, Medrano, rv. 195661);

— stabilire, poi, se la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) della Convenzione europea («Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente...») precluda l'esecuzione nell'ordinamento italiano di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato «non equo» dalla Corte di giustizia a norma dell'art. 6 della Convenzione, ovvero se, in assenza di un apposito rimedio previsto nell'ordinamento interno, debba comunque prevalere il giudicato.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'assise d'appello di Milano.

LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA

Trattati e convenzioni internazionali - Condanna dello straniero per reati in materia di stupefacenti - Misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato - Straniero che possiede una famiglia - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Condizioni per l'esecuzione della misura di espulsione. (Legge 848/1955)

La particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di cui all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri, comporta che la disposizione di cui all'articolo 86 del Dpr 309/1990, relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato, deve essere interpretata nel sen-

so che l'applicazione pratica di questa ultima non può risolversi immotivatamente nella violazione del principio sancito nella norma convenzionale. Pertanto, poiché, quando uno straniero possiede una famiglia in un Paese determinato, l'esecuzione della misura di espulsione costituisce una ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare quale garantito al paragrafo 1 dell'articolo 8 della predetta Convenzione, per ritenere giustificata la violazione di tale diritto, la misura di espulsione deve risultare necessaria in una società democratica. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza confermativa dell'espulsione).

■ Cassazione, sezione I penale, sentenza 10 luglio 1993 n. 2194 - Pres. Sibilla; Rel. Saccucci